



PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE

connessi alla normativa di prevenzione incendi

Rezzato, 23 ottobre 2015

Avv. Raffaele Bergaglio
Via Cosimo del Fante 13 - 20122 Milano
tel. +39 02 32165932 - fax +39 02 32165933
bergaglio@penalex.it
www.penalex.it

INDICE

1. Premessa
2. Sintesi del panorama normativo di riferimento
3. Il presupposto normativo chiave di eventuali responsabilità penali
4. Fonti normative della SCIA VV.F. e valore intrinseco delle certificazioni allegate
5. Valore giuridico della SCIA, della documentazione ad essa allegata e di quella allegata all'istanza di valutazione del progetto
6. Responsabilità penali legate a presupposti soggettivi del certificatore
7. Responsabilità penali connesse alle certificazioni rilasciate
8. L'oggetto della certificazione: la conformità alla normativa e ai requisiti di prevenzione incendi - difficoltà nella loro individuazione - cenni sulla modulistica
9. Segue: il fenomeno delle certificazioni a catena e le responsabilità di ciascun professionista
10. Brevi note su altre certificazioni
11. Considerazioni sulla prova processuale della falsità
12. Conseguenze derivanti da ostacoli oggettivi e soggettivi per il certificatore
13. Collegamenti con reati di maggiore gravità: morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, concorso di persone nel reato, cooperazione collosa e posizione di garanzia

1. PREMESSA (slide 2)

In linea di principio l'operato di qualsiasi figura professionale è suscettibile di essere valutato dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della responsabilità, ivi compresa quella penale.

Ormai da anni è in corso una tendenza legislativa volta a ridurre e talvolta ad eliminare l'intervento pubblico di verifica e controllo di determinati requisiti afferenti la sicurezza, ivi compresi quelli in materia di prevenzione incendi, in materia edilizia e in altri campi.

Nelle certificazioni antincendio si è assistito ad un vero e proprio fenomeno di migrazione dell'attività certificativa dal pubblico al privato, in quanto il DPR 151/2011 con i relativi decreti attuativi, si pongono senza dubbio in questa prospettiva: si sono semplificate alcune attività alleggerendo gli oneri pubblici per trasferirli sui privati e in particolare sui professionisti. (slide 2)

A questa tendenza si accompagna specularmente una continua responsabilizzazione dei tecnici. Infatti, ciò che ha creato una maggiore celerità burocratica a tutto vantaggio del cittadino, ha incrementato il livello di esposizione del professionista a rischi di implicazioni sotto il profilo della responsabilità penale direttamente collegate al contenuto delle certificazioni (nel senso più ampio del termine) rilasciate.

La tendenza a sburocratizzare ha accelerato i tempi di ottenimento dell'autorizzazione per il cittadino ma ha anche aumentato il livello di esposizione del professionista

Oggi parliamo di prevenzione incendi e, nello specifico, di obblighi e responsabilità dei professionisti in questo settore. Di fronte ad un alleggerimento dei compiti dei V.V.F., a tutto vantaggio delle tempistiche cui va in contro il cittadino, si registra specularmente un aggravio delle incombenze e delle conseguenti responsabilità dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni previste.

Questo progressivo aggravio di responsabilità, che con sempre maggiore vigore si va affermando nella pratica forense, riguarda anche altre figure professionali quali, ad esempio: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di pubbliche amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, RSPP, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ecc..

2. SINTESI DEL PANORAMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO (slide 3)

Di seguito si riporta in maniera schematica e non esaustiva una sintesi del panorama normativo di riferimento, limitato alle disposizioni di maggiore interesse sotto il profilo della responsabilità penale del professionista. (slide 3)

- L. 7 agosto 1990 n. 241 che riguarda le norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti
- D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 concernente il riassetto delle funzioni dei VV.F.
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
- D.M. 5 agosto 2011 concernente le procedure ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
- D.M. 7 agosto 2012 afferente le modalità di presentazione delle istanze in materia di prevenzione incendi
- Codice Penale: parte generale e speciale (Artt. 359 e 481 CP; eventualmente artt. 436, 437, 449, 451, 589, 590 CP.)
- Norme tecniche

3. IL PRESUPPOSTO NORMATIVO CHIAVE DI EVENTUALI RESPONSABILITÀ PENALI (slide 4)

Occorre muovere dalla legge 241/1990 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti. (slide 4)

Con la riforma del maggio del 2010 è stato modificato l'art. 19 della L. 241/90 che, in estrema sintesi, ha sostituito alla DIA la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Un anno dopo, a seguito di alcuni tentennamenti interpretativi, la SCIA è stata estesa espressamente anche al settore edilizio e ormai interessa altri settori ancora come quello della prevenzione incendi.

Per effettuare ogni attività subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione, permesso, ecc. non occorre più la DIA, con conseguente formazione del silenzio assenso dopo 30 giorni, ma basta la presentazione dell'apposita SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione richieste.

Con la SCIA non è più la Pubblica Amministrazione che autorizza quella determinata attività, poiché dal momento della sua formale presentazione il soggetto è autorizzato ad attivarsi sin da subito. In pratica con la DIA dichiaravo che avrei iniziato l'attività se la PA non avesse avuto nulla in contrario. Ora con il deposito della SCIA inizio immediatamente l'attività, essendo la mia segnalazione una "segnalazione" che "certifica" la sussistenza degli specifici requisiti o presupposti richiesti dalla legge, grazie all'intervento esterno di un tecnico esperto.

Per quanto banale possa apparire, specie per coloro che ogni giorno hanno a che fare con tale procedura burocratica, è proprio questo il

Con l'introduzione della SCIA è possibile iniziare subito l'attività perché la Pubblica Amministrazione e la collettività ora fanno affidamento sulla asseverazione del tecnico, il quale pertanto se ne assume la responsabilità

passaggio foriero di responsabilità del professionista, anche sotto il profilo penale.

Infatti appare chiaro che l'elemento distintivo principale, che giustifica la possibilità d'iniziare immediatamente l'attività è dato dalla "certificazione o asseverazione" di conformità del tecnico allegata alla SCIA, sulla cui genuinità viene fatto affidamento. Questo in quanto la Pubblica Amministrazione, ora, fa affidamento sulla correttezza della segnalazione e soprattutto sull'asseverazione di conformità del tecnico specializzato, onde l'importanza che tale asseverazione sia genuina.

Secondo l'opinione prevalente, la Pubblica Amministrazione, anche a distanza di tempo dalla presentazione della SCIA, senza che nulla sia stato inizialmente osservato, può sempre intervenire, revocando l'autorizzazione tacitamente rilasciata in precedenza grazie all'allegazione del tecnico.

Ovviamente, le considerazioni vevoli per la SCIA in materia di prevenzione incendi (dove viene presentata alla fine dei lavori) a livello concettuale valgono anche per la SCIA in materia edilizia (dove viene presentata prima d'iniziare l'opera). Il meccanismo di redazione del documento e le responsabilità per un professionista sono molto simili, trattandosi sempre di una certificazione tecnica allegata alla segnalazione del privato. Nell'una si assevera la conformità agli strumenti urbanistici, nell'altra la conformità ai requisiti previsti in materia di prevenzione incendi.

4. FONTI NORMATIVE DELLA SCIA-VV.F. E VALORE INTRINSECO DELLE CERTIFICAZIONI IVI ALLEGATE (slide 5-8)

Sotto il profilo della eventuale responsabilità di un professionista, la SCIA può assumere rilevanza in materia di prevenzione incendi, perché, come è noto, l'art. 16 del d.lgs. 139/2006 (slide 5) sul riassetto delle funzioni dei VV.F., così come modificato il 1 agosto 2011, prevede che il CPI, che attesta il rispetto delle prescrizioni in materia antincendio e la sussistenza dei requisiti antincendio nei locali, attività, impianti, industrie ecc. (comma 1), venga rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. su istanza dei responsabili delle attività interessate (comma 2). Con l'istanza di rilascio del CPI il Comando Prov. VV.F. acquisisce dai soggetti richiedenti responsabili delle attività anche le certificazioni dei professionisti attestanti la conformità delle attività, locali ecc. alla normativa di prevenzione incendi rilasciate dai tecnici abilitati iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno (art. 16 c. IV e art. 4, c. IV, D.P.R. 151/11).

Contemporaneamente, l'art. 4 c. I del DPR 1 agosto 2011 n. 151, ha previsto che questa istanza di rilascio del CPI venga presentata al Comando Prov. VV.F. mediante SCIA dell'interessato.

Alla predetta SCIA, secondo l'art. 4 c. III D.M. 7/8/12 (sulle modalità di presentazione delle istanze) sono allegate:

1. l'asseverazione del tecnico abilitato attestante la conformità ai requisiti antincendio;

2. le necessarie certificazioni e dichiarazioni tecniche atte a comprovare che elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi e impianti antincendio, sono stati realizzati ed installati in conformità alla normativa antincendio.

Quindi, in materia di prevenzione incendi possiamo distinguere due tipi di certificazioni fatte da professionisti diversi: un'asseverazione generale di conformità ai requisiti antincendio oltre ad una serie di certificazioni più specifiche o settoriali.

Ciò premesso, la conseguenza nodale è la seguente: se la SCIA è una segnalazione che grazie alle Vostre certificazioni allegate consente di iniziare subito l'attività, ne consegue che per le attività in cat. A e B di cui all'Allegato 1 del DPR 151/11 il Certificato di Prevenzione Incendi ha oramai lasciato il posto alla SCIA, sempre che sia completa dei suoi allegati (**slide 6**). Il certificato di prevenzione incendi vero e proprio rimane per le attività in cat. C (art. 4 c. 3, ultimo periodo, DPR 151/11), fermo restando che anch'esse vengono iniziate sulla base di una SCIA.

Il CPI ha lasciato il posto alla SCIA e soprattutto alle certificazioni allegate, con conseguente responsabilizzazione del tecnico

E' pur vero che il legislatore ha previsto che, successivamente, entro 60 giorni, le attività di categoria A e B possono essere controllate a campione, mentre solo le attività di categoria C sono assoggettate con certezza a visite tecniche di controllo da parte dei VV.F.. Resta il fatto che nel frattempo l'attività viene iniziata, anche se successivamente può ancora essere interdetta. Più precisamente, l'attività viene iniziata proprio perché viene rilasciata la certificazione antincendio da parte del professionista, unitamente ad altre certificazioni allegate.

Se si considera che per le attività di categoria A non è previsto neppure l'esame del progetto, si comprende bene l'importanza che adesso ricopre la correttezza dell'asseverazione e delle altre certificazioni contenute nella SCIA, posto che per molte attività ogni valutazione ormai è lasciata integralmente al professionista.

Inoltre, all'art. 3 c. 1, D.P.R. 151/11 si prevede che i responsabili delle attività assoggettate alle categorie B e C, le quali comportano una maggiore esposizione a rischi incendiari, devono preventivamente richiedere ai VV.F. la valutazione dei progetti mediante apposita istanza (**slide 7**). L'art. 3, c. 2, DPR 151/11 prevede che tali progetti siano corredati da documentazione prevista dal citato D.M. 7/8/12. In quest'ultimo D.M., all'art. 3 c. 2 si prevede che all'istanza di valutazione del progetto venga allegata la documentazione tecnica a firma del tecnico abilitato che attesta la presenza di determinati requisiti.

In sostanza ci troviamo dinanzi ad una sorta di sistema telescopico. (**slide 8**)

Abbiamo una SCIA compilata dal richiedente, cui viene allegata un'asseverazione del tecnico, alla quale, a propria volta, vengono allegate certificazioni di altri tecnici diversamente specializzati.

Prima ancora, solo per alcune tipologie di attività più a rischio, abbiamo una richiesta preliminare di valutazione del progetto, cui è allegata documentazione predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

È quindi il caso di domandarsi quale valore giuridico abbia tutta questa documentazione, specie quella a firma del professionista.

5. VALORE GIURIDICO DELLA SCIA, DELLA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA E DI QUELLA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (slide 9-13)

Nel campo della prevenzione incendi, troviamo formulazioni diverse, specie nella modulistica. Così, ad esempio, troviamo l'asseverazione ai fini antincendio, la documentazione tecnico progettuale allegata alla richiesta di valutazione del progetto, l'asseverazione per il rinnovo periodico, la certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi e prodotti impiegati, la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto, la dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco, la verifica di rispondenza dell'impianto, la dichiarazione inerente i prodotti impiegati, il certificato di prova degli estintori portatili ecc.

Lo stesso acronimo SCIA, che sta per segnalazione "certificata" di inizio attività, contiene come principale allegato un'"asseverazione" e solo successivamente altre "certificazioni" e "dichiarazioni".

Bisogna quindi chiedersi che valore abbiano tutte queste espressioni diverse per la legge penale, nell'ottica della eventuale consumazione di reati (slide 9).

Hanno valore di certificato?

In caso affermativo da che cosa si riconosce un certificato. Per rispondere, preliminarmente è necessario sgombrare il campo da equivoci di tipo terminologico in quanto le espressioni utilizzate dal legislatore nonché nella modulistica sono tante. Infatti si parla di certificazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità, attestazioni ecc..

La risposta è insita nel Codice Penale. Come vedremo meglio tra poco, l'art. 481 CP punisce il falso in certificazioni commesso da persone che esercitino un servizio di pubblica necessità. Secondo l'art. 359 CP, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità quelle che esercitano professioni il cui esercizio è vietato senza una speciale abilitazione dello stato, sempre che il pubblico sia obbligato ad avvalersi della loro opera: ingegneri e altri tecnici specializzati, avvocati, notai, medici ecc.

Di conseguenza, dal combinato disposto dagli artt. 359 e 481 CP, non vi è dubbio che, quali che siano le espressioni utilizzate dalla modulistica (asseverazione, dichiarazione, attestazione), essendo il Vostro servizio professionale qualcosa di cui la collettività è obbligata ad avvalersi, quello che voi rilasciate all'interessato, ai fini della legge penale, è una certificazione. (slide 10-11).

Si tratta pertanto di espressioni equivalenti per la legge penale

Ai fini della legge penale tutta questa documentazione, tra cui l'asseverazione allegata alla SCIA, la documentazione tecnica indicata nella distinta allegata all'asseverazione (certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, dichiarazioni di corretta posa in opera di materiali, dichiarazioni relative agli impianti ecc.), la documentazione allegata all'istanza di valutazione del progetto, la documentazione progettuale, la relazione tecnica di prevenzione incendi ecc. ha valore di certificato.

Evidentemente, non è possibile chiedere la certificazione antincendio ad un soggetto qualsiasi, come può essere un amico, il fornai, il cartolaio. La legge prevede che per queste certificazioni ci si debba avvalere di professionisti abilitati dallo Stato ad emettere vari tipi di "dichiarazioni" tecniche, che consistono in certificazioni.

Pertanto, chi è abilitato ad emettere certificazioni in materia di prevenzione incendi esercita un servizio di pubblica necessità, in virtù della speciale abilitazione statale conseguita. Ogniqualvolta questi attestano la rispondenza a requisiti di cui la legge pone obbligo di conformità, emette un certificato.

Asseverare, dichiarare, attestare, certificare significa affermare che determinate circostanze sono vere (più precisamente la sussistenza di determinati requisiti), assumendosene le responsabilità. Per esempio che è stata adottata una regola tecnica nella realizzazione dell'opera oppure che siano state implementati determinati presidi conformi ai requisiti. **(slide 12)**

Asseverare, attestare, dichiarare, certificare significa affermare la conformità a determinati requisiti (antincendio), assumendosene la responsabilità

Alla SCIA con cui si chiede il CPI viene allegata l'asseverazione di conformità antincendio del professionista. Chi assevera una circostanza non vera commette un falso in atto pubblico volto ad indurre in errore la Pubblica Amministrazione, oltre a mettere potenzialmente a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone.

Ciò premesso, facendo il quadro delle possibili responsabilità penali connesse al rilascio di certificazioni, in linea astratta è possibile suddividere in due categorie i reati che saranno trattati innanzi: **(slide 13)**

- reati legati alla qualifica soggettiva del tecnico;
- reati collegati all'autenticità della certificazione rilasciata.

6. RESPONSABILITÀ PENALI LEGATE A PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DEL CERTIFICATORE (Slide 14)

Si è appena visto che secondo l'art. 359 CP, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni il cui esercizio è vietato senza avere conseguito una speciale abilitazione dello Stato.

In via generale, si è anche detto che in materia di prevenzione incendi non vi è alcun dubbio che i professionisti abilitati all'esercizio della professione appartengano alla categoria delle persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 359 cp). Quindi chi esercita tale servizio senza la prevista abilitazione alla professione lo fa abusivamente, commettendo il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 cp).

Andando più nello specifico, gli artt. 2, 3 e 4 del DM 5/8/2011 prevedono che solo determinate categorie di professionisti, iscritti negli elenchi tenuti dal Ministero dell'Interno e, prima ancora, ad albi professionali, i quali abbiano superato un corso di almeno 120 ore, siano abilitati:

1. al rilascio di specifiche certificazioni di conformità alla normativa antincendi, previste dall'art. 16, c. 4, del d.lgs. 139/2006;
2. alla redazione progetti in materia di sicurezza antincendio con approccio ingegneristico;
3. alla redazione di documenti sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Quest'ultima categoria di soggetti, a maggior ragione svolge un servizio di pubblica necessità, per giunta più specializzato. Se tale attività viene esercitata senza i prescritti requisiti specifici (che evidentemente sono requisiti ulteriori rispetto all'abilitazione professionale), è configurabile il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 CP).

Chi esercita atti tipici di una professione senza la prescritta abilitazione dello Stato rischia di commettere il reato di abusivo esercizio di

Sul piano dei presupposti soggettivi, quello che conta, soprattutto per i più giovani, è la piena consapevolezza delle facoltà legate alla propria abilitazione al momento del rilascio di alcune certificazioni e, prima ancora, al momento dell'assunzione dell'incarico.

In questa sede, si dà per scontato di avere a che fare con professionisti dotati di un elevato grado di perizia e diligenza, onde questa prima panoramica di possibili conseguenze penali legate al rilascio di certificazioni potrebbe risultare inutile. Tuttavia, soprattutto per i giovani che si trovano all'inizio della propria carriera professionale, talvolta, prima di accettare un incarico, può essere utile valutare l'effettivo possesso della qualifica soggettiva necessaria, per rilasciare un certificato o altra prestazione che venga richiesta.

Per il rilascio di molti certificati è necessaria la qualifica di ingegnere, architetto, geometra, chimico, agronomo, ecc., mentre per altre basta quella di geometra. Occorre inoltre avere superato un esame di Stato per l'esercizio della professione ed essere iscritti ad un ordine. Inoltre abbiamo visto che molto spesso bisogna aver frequentato dei corsi ed essere aggiornati in maniera permanente.

Il comportamento di un soggetto che, in assenza della formale qualifica richiesta, si appresti a compiere determinate attestazioni (anche in maniera del tutto veritiera e con un grado di professionalità consono alle esigenze) potrebbe essere valutata alla luce dell'art. 348 CP come abusivo esercizio di una professione, che punisce con la reclusione sino a sei mesi oltre alla multa la condotta di colui che compie abusivamente un atto tipico o proprio di una determinata professione.

Occorre tenere in considerazione che il reato di cui all'art. 348 CP può verificarsi non solo nel caso del soggetto completamente sprovvisto della qualifica richiesta (si pensi a un geometra che eserciti mansioni limitate al soggetto munito del titolo di ingegnere), ma può verificarsi anche nel caso di mancanza parziale di abilitazioni particolari per esempio in quanto supplementari, richieste al soggetto stesso per il compimento di determinate opere. Si pensi al caso dell'ingegnere o dell'architetto che compiano determinate attività in materia di prevenzione incendi, senza aver frequentato l'apposito corso in assenza di alcun esonero in tal senso. Parimenti, si pensi a colui che operi un collaudo senza essere iscritto all'albo da almeno dieci anni o, in ogni caso, dal tempo previsto per quel determinato collaudo.

Altra ipotesi cui prestare particolare attenzione è quella in cui vengono in rilievo le differenti qualifiche interne alla stessa categoria. Si pensi per esempio alla categoria degli ingegneri il cui Albo professionale è suddiviso in due sezioni: la sezione A e la sezione B. Alla prima si accede, dopo aver conseguito la laurea specialistica quinquennale (il c.d. 3 + 2) e a seguito del superamento dell'esame di stato. Per la seconda, è sempre necessario sostenere e superare l'esame di stato, ma questa volta è sufficiente la sola laurea triennale. In virtù di ciò le attività che possono essere svolte in base all'iscrizione alla prima o alla seconda sezione sono differenti. Va tuttavia rilevato

che non è sempre agevole tracciare un confine netto tra le diverse attività. Ciò accade in modo particolare in relazione ad alcune di esse (riguardanti le opere edilizie, le macchine, gli impianti, i sistemi elettronici, le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni) per le quali è previsto che gli ingegneri c.d. junior vi partecipino a mero titolo di concorso e di collaborazione.

Sempre con riferimento a questa tematica è utile sottolineare come ad un soggetto possa attribuirsi la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 348 CP, nell'ipotesi in cui con la sua condotta agevoli l'illecito svolgimento di un'attività professionale da parte di soggetto non abilitato, rendendo in tal modo possibile o anche solo più agevole la commissione del reato (in tal senso, Cass. Pen. 17893/09, nella quale si legge: "la norma incriminatrice di cui all'art. 348 CP punisce non solo chi esercita abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ma, a titolo di concorso, anche chi consenta o agevoli lo svolgimento di tale attività professionale da parte di persona non autorizzata"). Quindi bisogna fare attenzione anche a come vengono impiegati i propri collaboratori.

Il problema si pone soprattutto per tutta una serie di atti tipici che solo il professionista dotato di determinate competenze professionali può compiere. Quindi alcune verifiche, valutazioni, calcoli, sopralluoghi ecc., possono essere effettuati solo da soggetti muniti del titolo richiesto. Si pensi per esempio ai calcoli infinitesimali: nessun geometra che abbia frequentato qualsivoglia corso può rilasciare certificazioni che implicino questo genere di calcoli.

In conclusione, prima di compiere determinate attività o nell'accettare determinati incarichi, è sempre utile verificare preventivamente i propri requisiti di idoneità professionale.

7. RESPONSABILITÀ PENALI CONNESSE ALLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE (Slide 15-17)

È noto che sono molte le certificazioni che un tecnico nell'esercizio delle proprie funzioni può essere chiamato a rilasciare, a seconda della specializzazione di ciascuno.

Oggi parliamo di certificazioni in materia di prevenzione incendi.

Come si è detto, l'asseverazione antincendio (Mod. PIN 2.1), costituisce un certificato per la legge penale, di cui il professionista risponde, così come rispondono i professionisti che rilasciano tutte le altre certificazioni allegate nella distinta e le altre certificazioni in materia di prevenzione incendi (ma su questo torneremo tra breve).

In materia di prevenzione incendi il legislatore ha previsto uno specifico delitto all'art. 20, c. 2, del d.lgs. 139/06: la falsità ideologica in certificati antincendio.

Secondo l'art. 20 comma 2, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 *"chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con*

la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Si tratta di un reato che il legislatore ha ritenuto di inserire nel 2006 in sede di “*riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*”, tuttavia non vi è dubbio che anche in mancanza di tale specifica norma incriminatrice qualunque certificazione rilasciata in sede di prima certificazione o di rinnovo del certificato di prevenzione incendi sarebbe stata comunque punibile in ragione dei reati disciplinati dal codice penale. Infatti con gli artt. 48 e 480 c.p. viene punito il c.d. “falso per induzione” diretto ad ottenere un certificato o autorizzazione amministrativa. L’art. 481 c.p., come si è visto sopra, punisce la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. L’art. 483 c.p. reprime la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che può concorrere con l’induzione (v. Cass. pen., sez. III, 18.6.2014, n. 50621).

Certo è che il reato descritto all’art. 20, comma 2, d.lgs. 139/2006 ha contribuito a fare chiarezza, trattandosi di disposizione speciale rispetto a quelle sopra citate, previste in via generale dal codice penale in tema di falsità in atti. Il criterio di specialità, infatti, risolve l’eventuale antinomia che si può creare tra tali disposizioni normative, stabilendo la preferenza della legge speciale su quella avente carattere generale, anche se successiva.

Siccome la pena prevista dal citato art. 20 per la fattispecie di false certificazioni antincendio viene identificata nella reclusione (da tre mesi a tre anni) e nella multa (da 103 a 516 euro), appare chiaro che il reato in esame costituisce un delitto e, pertanto, un reato più grave delle contravvenzioni.

Infatti basterà fare il confronto con il comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. 139/06, per rilevare che tale norma punisce il titolare di un’attività che ometta di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzioni incendi con la sanzione dell’arresto o dell’ammenda. Arresto e ammenda, a livello semantico, sono sinonimi di reclusione e multa. La differente terminologia utilizzata dalla legge sta semplicemente a significare che l’omessa richiesta della certificazione o del suo rinnovo costituiscono solo una contravvenzione, vale a dire ad un reato meno grave (punito con arresto e ammenda), mentre la falsità in certificazioni commessa dal professionista, costituisce un delitto (punito con reclusione e multa).

Il legislatore, a torto o a ragione, ha ritenuto di sanzionare con un delitto, vale a dire in modo più pesante, la falsa certificazione antincendio del professionista rispetto all’omessa richiesta del certificato da parte del titolare dell’attività. Tuttavia, nel suo complesso la previsione normativa appare equilibrata, perché un conto è la dimenticanza o la volontaria omissione del privato nel chiedere il certificato, altra cosa è un falso in un documento fidefacente commesso dal professionista.

La differenza, tuttavia, non è solo nominalistica, poiché i delitti, a differenza di parte delle contravvenzioni, non sono estinguibili con il pagamento di un’oblazione, il che, per il professionista, comporta la necessità di dover affrontare l’eventuale processo a suo carico.

L’interesse giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 20 d.lgs. 139/06 è la fede pubblica. Si deve intendere per fede pubblica la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti, atti o simboli, come le certificazioni, sulla cui

veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poterne rendere certo ed affidabile il contenuto, per motivi economici, giuridici, sociali, ivi comprese ragioni di sicurezza pubblica, come nel caso in esame.

Quanto ai soggetti che possono consumare il delitto di false certificazioni antincendio, il legislatore apparentemente ha inteso punire “<<chiunque>>, *nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero*”. L'espressione non deve trarre in inganno, in quanto si tratta di un reato a soggettività ristretta, perché solo l'incaricato di un servizio di pubblica necessità può commetterlo. Peraltro, deve trattarsi di un esercente legittimo, diversamente ricorrerebbe il reato di “Abusivo esercizio di una professione” punito dall'art. 348 c.p., di cui si avrà modo di parlare in altra sede. In altre parole si tratta di un reato “proprio” commissibile solo dal tecnico abilitato e/o dal professionista antincendio, così come definiti dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012. In dottrina e in giurisprudenza si discute in ordine alla possibilità di ammettere il concorso esterno nel reato proprio commesso dal tecnico (si pensi [p.es.](#) al committente che concorra con il professionista da lui incaricato) in base ai principi generali del concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. c.p.). Teoricamente, in sede di certificazione, il tecnico potrebbe essere anche indotto in errore a causa dall'altrui inganno, sicché del falso risponderebbe colui che lo avrebbe determinato in tal senso (art. 48 c.p.).

L'elemento oggettivo del reato è quello tipico delle falsità ideologiche. La condotta consiste nella falsa rappresentazione di fatti o circostanze giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato. A mente dell'art. 16 d.lgs. 139/06 “*il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose ...*”. Conseguentemente il delitto consiste nell'attestare falsamente il rispetto delle prescrizioni normative e dei requisiti di sicurezza antincendio. In altre parole, nella prassi il delitto si consuma dando formalmente conto, nell'apposita modulistica ovvero nella documentazione ivi allegata, di circostanze materiali che nella realtà si palesano in maniera difforme o addirittura inesistente. Commette senz'altro il reato in esame il professionista che asseveri la conformità dell'attività descritta nel modello PIN 2.1-2014 ai requisiti di prevenzione incendi, benché tale conformità non sussista. Le stesse considerazioni, ad esempio, valgono nell'ipotesi in cui tale condotta venga spesa in sede di rinnovo della certificazione (modello PIN 3.1-2014). Inoltre non si deve dimenticare che anche la documentazione tecnica tipicamente allegata nella distinta situata in calce alla modulistica è da ricondurre alle certificazioni antincendio. Si tratta, infatti, di documentazione atta a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature i dispositivi sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio (art. 4 comma 3, lett. a, n. 1, decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012). Pertanto, dichiarazioni di conformità, rispondenza, corretta installazione, certificazioni di elementi strutturali e documentazione progettuale attestanti fatti, circostanze, requisiti, conformità non rispondenti al vero sono da inquadrarsi nel delitto previsto e punito dall'art. 20 comma 2, d.lgs. 139/06.

La condotta criminosa consiste nell'asseverare la conformità a requisiti antincendio nonostante la consapevolezza che tale conformità non sussista oppure nella falsificazione di certificazioni già esistenti.

L'ultimo periodo della norma appena citata afferma che *“la stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”*. È da ritenere che il legislatore si riferisca soprattutto alla fase del rinnovo del certificato, ove il soggetto potrebbe avere interesse ad alterare certificati precedentemente rilasciati (anche da altri), oppure alle certificazioni allegate nella distinta, al fine di renderle più complete o congrue rispetto alle finalità prefissate.

Ad ogni buon conto, si può affermare che la condotta del delitto previsto e punito dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 139/06 consiste in una falsa rappresentazione della realtà in qualsivoglia documentazione predisposta (anche precedentemente e pure da altri professionisti) ai fini della certificazione di prevenzione incendi.

Non ogni falsità è rilevante ai fini del delitto in esame, ma solo quelle che investono elementi essenziali i quali per effetto della certificazione acquisiscono forza probatoria.

Da notare è che il reato di false certificazioni antincendio non richiede la verifica di un danno o di qualsiasi documento pubblico o privato. Si tratta infatti di un reato di pericolo, con il quale il legislatore ha inteso anticipare la repressione criminale al solo verificarsi di un pericolo per i consociati, indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto.

Il momento consumativo del delitto si ha nel momento in cui l'atto contenente le false attestazioni formato dal professionista e da questi sottoscritto, esce dalla sua sfera individuale. Questo perché la violazione del dovere di autenticità implica necessariamente che taluno possa effettivamente essere ingannato per effetto del falso.

Da ciò consegue che il reato in oggetto è di natura istantanea e si perfeziona con la formazione dell'atto, seguita dalla fuoriuscita dalla sua sfera di controllo, indipendentemente dall'uso ulteriore dell'atto stesso.

Nella prassi, il reato si consumerà tipicamente con la compilazione del modulo riportante contenuti falsi, seguito dal relativo deposito, anche se l'affidamento ad un terzo del documento è già consumativo di questa fattispecie. Tutt'altra questione, ovviamente, attiene al fatto che taluno venga colto nell'atto di commettere il fatto, di per sé già realizzato e, come tale, penalmente perseguibile dalle Autorità preposte.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, non vi è dubbio che si tratti di un delitto doloso, per cui è necessario che il professionista si rappresenti l'oggetto della falsità che compie. Il soggetto, pertanto, deve esserne consapevole quantomeno alla stregua del dubbio di quello che sta ponendo in essere, rappresentandosene le possibili conseguenze. Si ritiene che non sia necessario che l'autore del falso si rappresenti di ricoprire la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, fermo restando che è piuttosto difficile che un professionista se ne scordi.

Il reato è procedibile d'ufficio, nel senso che al fine della instaurazione di un procedimento penale non occorre che qualcuno sporga querela nei confronti del professionista. È sufficiente che le Autorità vengano a conoscenza del falso per poter procedere nei confronti del suo autore.

La competenza a decidere su fatti costituenti il delitto in esame è il tribunale penale in composizione monocratica. Si ritiene che sia territorialmente competente il tribunale del luogo ove l'autore si è spogliato della propria sfera di controllo sul documento.

8. L'OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI - DIFFICOLTÀ NELLA LORO INDIVIDUAZIONE - CENNI SULLA MODULISTICA (slide 18-31)

Le certificazioni attualmente previste hanno per oggetto la conformità alla normativa e ai requisiti antincendio.

Ovviamente, al fine di valutare la conformità alla normativa e ai requisiti antincendio e quindi l'autenticità dell'asseverazione del professionista, occorre preventivamente identificare chiaramente qual'è tale normativa e nel caso concreto quali sono i requisiti. Tuttavia l'identificazione della normativa e dei requisiti antincendio non appare sempre d'immediata intuibilità. La normativa è farraginosa e i requisiti ivi previsti non sono elencati tassativamente. Questo rende incerto il perimetro dell'eventuale reato di falso.

L'art. 15 c. 1, d.lgs. 139/06 fa riferimento a norme tecniche di prevenzione incendi fondate su presupposti tecnico scientifici adottate con Decreto del Ministro dell'Interno che specificano misure per ridurre il rischio incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti e a misure per limitarne le conseguenze.

Tale decreto è stato emanato dopo quali 10 anni, il 3 agosto 2015, ma non costituisce un vero e proprio Codice di Prevenzione incendi, come si auspicava che fosse. Queste norme si possono applicare solo alle attività di cui all'articolo 2 del DM 3/8/2015 (che richiama una parte delle attività di cui all'all. 1 del DPR 151/11) in alternativa alle specifiche contenute in sette DM ivi elencati ovvero in alternativa ai criteri tecnici che si desumono dai principi base della materia di cui all'art. 15 c. 3, d.lgs. 139/06

L'art. 15 c. 3, d.lgs. 139/06 afferma che fino all'adozione di questo decreto (ora emanato ma, come si è detto, dotato di raggio d'azione alquanto limitato) si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi base della materia, tenuto conto delle esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Questo, in buona sostanza, vuol dire che i requisiti di prevenzione incendi sono contenuti in norme tecniche che, fatta eccezione le attività espressamente richiamate nel DM 3/8/2015, di volta in volta bisogna andare a cercare, a seconda dal caso concreto in cui professionista si trova ad operare.

Pertanto, oltre al citato Decreto Ministeriale 3/8/2015, occorre ricordare che vi sono degli atti aventi forza di legge, italiani e dell'UE, che contengono requisiti tecnici. Tra questi ricordiamo:

- Regolamento UE 305/11 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
- D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)
- DPR 380/01 TU in materia edilizia

I requisiti di prevenzione incendi non sono elencati in modo chiaro e tassativo in un unico corpo normativo. Di conseguenza pure l'oggetto della certificazione di conformità che il professionista rilascia non è ben delineato, fattore che non consente di tracciare con esattezza il perimetro dell'eventuale reato di falso

Esiste poi un'infinità di norme tecniche sulla progettazione, costruzione ed esercizio di determinate attività, spesso denominate "norme verticali", perché riferite a singoli e ben caratterizzati comparti. Di seguito si riporta un elenco di alcune norme tra le più salienti, ma esse non coprono ogni tipo di attività oggetto di possibile certificazione, ma solo una parte:

1. Prevenzione incendi attività 65 - locali di pubblico spettacolo: DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
2. Prevenzione incendi spettacoli viaggianti: DM 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013 e Circolare 1 dicembre 2009 n. 114 di "Chiarimenti e indirizzi applicativi", Lett. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 "Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali", "Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti ...";
3. Prevenzione incendi attività 65 - impianti sportivi: DM 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005; Lett. Circ. Prot n. P1091/4139 del 5 agosto 2005 "D.M. 6 Giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori";
4. Prevenzione incendi attività 66 - alberghi: DM 9/4/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"; Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 6/10/2003 (regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994) e dal DM 3/3/2014 (Modifica del Titolo IV - del DM 9/4/1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini); D.M. 16 marzo 2012 "Piano straordinario biennale ..., concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; DM 6/10/2003 per le attività ricettive esistenti.
5. Prevenzione incendi attività 66 - campeggi: DM 28/2/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone"; Lettera-Circolare prot n. 11022 del 12/9/2014 (Chiarimenti ed indirizzi applicativi).
6. Prevenzione incendi attività 67 - scuole: DM 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
7. Prevenzione incendi attività 67 - Asili nido: DM 16/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.";
8. Prevenzione incendi attività 68 - ospedali: DM 18/9/2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private";

9. Prevenzione incendi attività 69 - attività commerciali: DM 27/7/2010 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq";
10. Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";
11. Prevenzione incendi attività 71 - uffici: DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
12. Prevenzione incendi attività 72 - edifici storici: DM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi";
13. Prevenzione incendi attività 74 - impianti termici gas: DM 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
14. Prevenzione incendi attività 74 - impianti termici combustibili liquidi: DM 28/4/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi";
15. Prevenzione incendi attività 75 - autorimesse: DM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";
16. Prevenzione incendi attività 77 - edifici di civile abitazione: DM 16/5/1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione";
17. Prevenzione incendi attività 49 - gruppi elettrogeni: D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi";
18. Prevenzione incendi attività 17-18 - esplosivi: R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
19. Prevenzione incendi contenitori distributori rimovibili: DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto"; e "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" ;
20. Prevenzione incendi attività 3B - depositi Bombole GPL: Circ. M.I. n. 74 del 20/9/1956 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite";

21. Prevenzione incendi attività 4B - depositi GPL: DM 14/5/2004 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc"; Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 5 luglio 2005 e dal DM 4 marzo 2014;
22. Semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi depositi di GPL: DPR 12/4/2006 n. 214 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc" e successivi chiarimenti ed indirizzi applicativi forniti con varie lettere circolari;
23. Prevenzione incendi attività 4B - grandi depositi GPL: DM 13/10/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg";
24. Prevenzione incendi attività 43 - Distributori stradali carburanti liquidi: Circ. M.I. n. 10 del 10/2/1969 "Distributori stradali di carburanti"; DM 29/11/2002 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione";
25. Prevenzione incendi attività 43 - Distributori stradali GPL: DPR 24/10/2003 n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione";
26. Prevenzione incendi attività 43 - Distributori stradali metano: DM 28/6/2002 (rettifica dell'allegato al DM 24/5/2002) "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";
27. DM 30/04/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione";
28. Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 "Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione";
29. DM 31/08/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
30. DM 16/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
31. DM 17/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
32. DM 24/11/84 (stralcio) "Parte seconda - Depositi per l'accumulo di gas naturale";

33. DM 31/07/1934 "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" e succ. modif. ed integr.;
34. DM 18/05/1995 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
35. Attività estrattive - Dlgs 624-96 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" e Lettera Circolare prot n. 15909 del 18/12/2012 "Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011";
36. DM 15/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc";
37. DM 17/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq";
38. DM 18/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie.";
39. D.Lgs 5/10/2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea";
40. DM 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie";
41. DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
42. DM 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
43. Prevenzione incendi ossigeno liquido - Circolare n. 99 del 15/10/1964 "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale";
44. Nota DCPREV prot n. 1324 del 7/2/2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici";
45. Prevenzione incendi e disabilità: Raccolta delle principali disposizioni concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza delle persone con disabilità. Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili"; Opuscolo "Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza"; Lettera Circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 "La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)";

46. D.Lgs 17/8/1999 n. 334 coord. con D.lgs n. 238-05 "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
47. DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio";
48. DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
49. DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
50. DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e LC P414-4122 del 28-3-2008 di chiarimenti;
51. DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio";
52. DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo";
53. DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
54. DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
55. D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 coord. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106;
56. DM 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
57. DM 14/1/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";

Esistono inoltre linee guida per la valutazione dei rapporti di sicurezza relativi alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, tra cui:

- DPCM 31 marzo 1989 "Applicazione dell'art. 12 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali"
- Decreto Ministero Ambiente 15 maggio 1996 – "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e di petrolio liquefatto (GPL)"
- Decreto Ministero Ambiente 20 ottobre 1998 – "Valutazione dei rapporti di sicurezza dei depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".

Altre norme tecniche contenenti misure e requisiti sono contenute nelle norme armonizzate di buona tecnica a livello nazionale, europeo e internazionale adottate da organismi di normazione riconosciuti. Quindi norme UNI, norme EN, norme ISO o altre

norme (concernenti impianti, rispettivi componenti ecc.), che dovrebbero contribuire a costituire la cosiddetta "regola dell'arte" di settore perché spiegano "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.

Si tratta di norme volontarie, la cui applicazione, pertanto, non è obbligatoria, anche se conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti delle direttive.

La "norma tecnica" viene definita pure dal d.lgs. 81/2008 come "specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria". Secondo il D.M. 20.12.2012 (cd. decreto impianti), la regola dell'arte corrisponde allo "stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali". Anche secondo un articolo pubblicato dalla Commissione Ingegneria Forense presso l'Ordine degli Ingegneri di Milano, la regola dell'arte corrisponde all'"involuppo delle norme tecniche, generali e di settore, comunemente conosciute ed applicate in un determinato periodo storico relativamente ad una data attività". Quindi la regola dell'arte, è una norma tecnica che deve essere presa come termine paradigmatico, cui la buona prassi settoriale dovrebbe far riferimento in un determinato periodo storico, derogandovi solo per ragioni tecniche specifiche.

In estrema sintesi, come si può vedere da quanto riportato sopra, i termini tecnici di paragone per stabilire l'effettiva conformità ai requisiti (e quindi l'autenticità del certificato) sono sparpagliati come una manciata di coriandoli. Bisogna ogni volta cercare di ricavarli, con tutte le incertezze che ne derivano per quanto concerne le configurazioni del reato: il fatto che i requisiti non siano catalogati in modo ordinato e tassativo rende incerto ed opaco il contorno della certificazione di conformità.

Certo è che si sente l'esigenza di un provvedimento normativo che racchiuda in sé tutte le misure ed i requisiti antincendio, divisi per settore di attività, affinché il professionista possa almeno reperire i termini di paragone per stabilire se una determinata attività è conforme o non lo è.

Si deve ora ricordare che per le attività a rischio, poste in categoria B e C, le misure che si attagliano al caso concreto sono contenute nel progetto antincendio approvato dal Comando VV.F., il quale - sulla carta - indica determinate misure rinviando alla norma tecnica di riferimento. Il problema si pone perché spesso nei progetti vengono indicate misure generiche che poi in concreto non è possibile riscontrare. Scrivere che un evacuatore di fumi è stato installato secondo le norme di buona tecnica vuol dire tutto e niente. Nel progetto, p.es. viene indicato un muro tagliafuoco all'interno di un capannone destinato a diventare supermercato. Senza il progetto esecutivo, dove viene citata la norma di buona tecnica contenente la specifica, l'asseveratore o i VV.F. in sede di verifica non sono in grado di verificare la conformità del muro ai requisiti indicati.

Si è detto che per le attività in cat. A e B ormai il Certificato di Prevenzione Incendi praticamente è sostituito dall'asseverazione del professionista allegata alla SCIA. Questo vuol dire che il professionista non potrà redigere l'asseverazione di conformità ai requisiti di prevenzione incendi secondo prassi e canoni superati dalle norme tecniche. Al

contrario, con il certificato che rilascia, il tecnico attesta solennemente la rispondenza di determinati requisiti, secondo le regole dell'arte che presidiano la disciplina specifica nel momento in cui redige la certificazione. Resta il fatto che i contorni della sua certificazione non sono chiarissimi.

Sul versante processuale, questo significa che un giudice chiamato a decidere sulla falsità di una certificazione antincendio, utilizzerà come termine di paragone tale norma tecnica, la quale identifica lo stato dell'arte in quel determinato momento. In particolare, poiché l'accusa sosterrà che in presenza di quella situazione di fatto non doveva essere rilasciato alcun certificato antincendio da parte del professionista (il quale pertanto viene contestato come falso), il giudice, per poter valutare l'autenticità della certificazione rilasciata, dovrà valutare la rispondenza della situazione di fatto ai requisiti antincendio prendendo a propria volta come termine di paragone la regola dell'arte. In questo modo verrà valutato ad esempio un progetto antincendio o la consistenza e la dotazione effettiva di un impianto situato a presidio di un'attività. Ovviamente, per fare questo, il giudice potrà avvalersi di periti e le altre parti potranno nominare propri consulenti tecnici.

Riguardo all'oggetto della certificazione si impongono alcune note pure sulla modulistica ad oggi disponibile, la quale non brilla per chiarezza.

Nell'attuale MOD. PIN. 2.1 rimane purtroppo invariata la dizione alquanto generica "ASSEVERA LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO", all'interno della quale non fa alcun tipo di distinzione, cosa molto gravosa per il professionista. Ivi non si specifica quali sono i requisiti antincendio che devono essere considerati del tecnico ai fini della valutazione di conformità. Il modulo non limita l'oggetto della certificazione ai requisiti contemplati dal progetto approvato.

L'attuale modulistica è troppo generica benché essa si fondi sul contesto normativo esistente.

Il problema si ripresenta poi in modo simile sul MOD. PIN 3.1. per quanto riguarda l'"ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO", dove il professionista dichiara preventivamente di aver fatto controlli e verifiche, per poi asseverare che per gli impianti finalizzati alla protezione antincendio sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla SCIA precedentemente depositata. Dove siano tali requisiti di efficienza e funzionalità spesso non è dato sapersi in modo tassativo. Inoltre, nel MOD. PIN. 3.1. 2014, relativo all'asseverazione di rinnovo periodico, non si comprende bene se tale certificazione si riferisca all'intera attività oggetto di rinnovo oppure, come sarebbe più ragionevole, agli impianti e ai prodotti di protezione attiva e passiva elencati nello stesso modulo.

Alludere genericamente all'asseverazione di conformità ai "requisiti di prevenzione incendi" significa ampliare sconfinatamente l'oggetto della certificazione e, di conseguenza, estendere di pari passo la responsabilità del professionista.

Va premesso, però, che le parole e i concetti utilizzati nella modulistica, talvolta sono presi direttamente dalle parole del legislatore. Pertanto, se il legislatore impiega dizioni concettualmente inidonee, le conseguenze ricadono in via immediata e diretta in sede applicativa e, nel caso in questione, sulla modulistica.

Così, il DM 7.8.12, all'art. 4 c. 3, prevede che alla SCIA venga allegata "asseverazione a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi". Il d.lgs. 139/06, all'art. 16 c. 4, parla di "certificazioni attestanti la conformità

delle attività alla normativa di prevenzione incendi rilasciate da ... professionisti". Di conseguenza, non c'è da stupirsi se il PIN 2.1., nella sua versione attuale prevede l'asseverazione di conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi.

Premesso che, in punto di conformità, alludere genericamente ai requisiti o alla normativa antincendio amplia in modo sconfinato l'oggetto della certificazione che il professionista è chiamato a rilasciare - e quindi la sua responsabilità penale - sarebbe opportuno proporre soluzioni per fare maggiore chiarezza.

Le soluzioni possibili sono diverse ma, verosimilmente, quella ottimale presupporrebbe un duplice intervento legislativo.

- accorpare tutte le misure ed i requisiti antincendio in un unico corpo normativo (p.es. un testo unico), consultabile dal professionista per qualsiasi attività, per poi precisare meglio la modulistica, quanto meno in alcune parti, eventualmente previo inserimento del richiamo al testo unico dei requisiti nella legge.
- legare l'asseverazione di conformità ai requisiti previsti dal progetto antincendio presentato ed approvato dal Comando (per le attività in cat. B e C), inteso come sommatoria di misure antincendio, che variano volta a volta a seconda dal contesto concreto, le quali si rifanno ai requisiti.

La catalogazione unitaria di tutti i requisiti antincendio, unitamente al richiamo ai requisiti progettuali potrebbero costituire un parametro credibile per circoscrivere in modo equo l'oggetto della certificazione e la responsabilità del tecnico

Alcuni hanno anche proposto di limitare l'asseverazione di conformità dell'attività ai requisiti antincendio, per tutto quanto non già indicato nel progetto approvato. Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che vi sono attività per le quali il progetto non è previsto (cat. A).

Per giunta le soluzioni proposte non sono inconciliabili tra loro, ben potendo essere in qualche misura armonizzate, così circoscrivendo in maniera sensata l'oggetto della certificazione.

In ogni caso bisognerebbe fare maggiore chiarezza, anche nella modulistica, poiché quella attuale non permette di delineare in modo certo l'oggetto della certificazione e, quindi, neppure l'eventuale falso.

Tuttavia, indipendentemente da quello che ad oggi ha scritto il legislatore, una modulistica più appropriata circoscriverebbe sensibilmente i profili di responsabilità del professionista, in quanto il falso in certificato antincendio (art. 20 c. 2 d.lgs. 139/06), si realizza nella compilazione del modulo. Pertanto se il modulo circoscrivesse l'oggetto della certificazione, il professionista ne risulterebbe alleggerito sotto il profilo della responsabilità (anche penale).

L'attuale genericità della modulistica, comporta una maggiore facilità nella incriminazione dei professionisti posto che essi sono chiamati a certificare la conformità a parametri non sempre chiarissimi specie nel loro reperimento. Certo, per altro verso, in alcuni casi limitati, potrebbe essere più agevole impostare una strategia difensiva posto che non è chiaro il termine di paragone per stabilire se il certificato è autentico o falso.

Alludere genericamente ai requisiti o alla normativa antincendio amplia in modo sconfinato l'oggetto della certificazione che il professionista è chiamato a rilasciare, onde sarebbe opportuno fare chiarezza.

Vale la pena di meditare su questo punto per far capire a chi certifica che cosa certifica e quali responsabilità assume.

Certifica la conformità di ai requisiti antincendio di quelle parti che il progetto non ha coperto (cat. B e C), magari perché non previsto (cat. A)?

Certifica la conformità ai requisiti cui si riferiscono le misure previste dal progetto?

O certifica davvero la conformità a tutti i requisiti antincendio astrattamente immaginabili ad oggi sparpagliati in numerosi corpi normativi primari e secondari?

Le varie soluzioni sopra proposte potrebbero avere un senso, mentre la certificazione di conformità a tutti i possibili requisiti appare troppo afflittiva per il professionista. Purtroppo l'attuale dato normativo pare convergere in questa direzione.

Inoltre, l'attuale normativa antincendio, unitamente alla modulistica, purtroppo lascia un'altra grande incertezza, di cui si dirà ora: il soggetto su cui ricade la responsabilità per le certificazioni allegate nella distinta.

Vale la pena di ricordare che a mente dell'art. 4 c. 2 DPR 151/11 i VV.F., entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, possono effettuare controlli attraverso visite tecniche, all'esito dei quali possono adottare anche provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, sempre che l'interessato non si conformi entro 45 gg. In caso di esito positivo della verifica, il Comando VV.F., a richiesta dell'interessato, deve rilasciare copia del verbale di visita tecnica.

A livello probatorio, nell'ambito di un eventuale processo, una volta ottenuto il verbale di esito positivo della visita dei VV.F., sarà certamente più difficile sostenere una qualche non conformità alla normativa e ai requisiti e, quindi, una certificazione falsa del professionista.

9. SEGUE: IL FENOMENO DELLE CERTIFICAZIONI A CATENA E LE RESPONSABILITÀ DI CIASCUN PROFESSIONISTA (slide 32-38)

Come si è visto, talvolta accade che una certificazione rilasciata da un professionista contenga al proprio interno (di solito sotto la forma di allegati) ulteriori certificazioni (o altri atti aventi tale valore: asseverazioni, ecc.) rilasciate in precedenza da altri professionisti. Accade così con l'asseverazione antincendio mediante Modello VV.F. PIN 2.1., che nella distinta prevede l'allegazione di documentazione tecnica. Il problema che ci si pone è se il tecnico che assevera la conformità dell'attività ai requisiti antincendio estenda la propria responsabilità (anche penale) alle altre certificazioni allegate nella distinta. Per fare un esempio classico, è lecito domandarsi se il direttore dei lavori o altro tecnico incaricato, attestando la conformità dell'opera ai progetti e, quindi, anche al progetto antincendio, estenda la propria responsabilità anche alle certificazioni allegate nella distinta, rilasciate precedentemente da altri professionisti.

Al riguardo per ora si sono registrati tre orientamenti differenti che, invero, sono suscettibili di essere armonizzati secondo canoni di logica e di buon senso.

1. Secondo un primo orientamento, ciascuno risponde del proprio operato e questo per varie ragioni.
 - A. In primo luogo, si può muovere da argomentazioni giuridiche. A mente dell'art. 27 Cost., "la responsabilità penale è personale", sicché rispondere dell'altrui operato potrebbe corrispondere ad una sorta di responsabilità oggettiva, preclusa in diritto penale. Sempre sul piano giuridico, la normativa antincendio, per certi versi appare un po' lacunosa e dispersiva, basti effettuare il confronto con norme limitrofe a quelle antincendio quanto a fondamento giuridico che le ha giustificate. Così, il d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, prevede degli obblighi precisi per una vasta categoria di soggetti, con conseguente assunzione di responsabilità. Al contrario, nella normativa antincendio le posizioni non vengono definite con altrettanto precisione. Non sono previsti adempimenti a carico dell'asseveratore nel caso in cui altri certificatori abbiano violato qualcosa. Nel silenzio del legislatore non resta che affidarsi all'interpretazione.
 - B. Sotto il profilo logico, è il caso di evidenziare quanto invero dovrebbe essere ovvio e cioè che una duplicazione delle certificazioni appare assolutamente antieconomica. Inoltre, se tutti i tecnici che rilasciano le certificazioni intermedie poi allegate all'asseverazione finale sapessero che intanto l'ultimo si prende le responsabilità, tutti agirebbero più superficialmente e quindi si ridurrebbe la qualità e la sicurezza.
 - C. Bisogna poi ricordare un dato soggettivo afferente il certificatore: materiali, dispositivi, impianti, sono certificati preventivamente da altri professionisti altamente e diversamente specializzati che, precedentemente, hanno effettuato autonomi ed appositi accertamenti spesso grazie alle proprie specifiche competenze.
 - D. Inoltre i professionisti che hanno rilasciato le certificazioni specialistiche, spesso lavorano mediante apposita strumentazione, che l'asseveratore finale, di sovente non possiede.
2. Vi è poi un secondo orientamento, opposto al primo, che ha certamente dei propri capisaldi, di cui bisogna tenere conto, secondo il quale il certificatore finale risponde pure delle certificazioni allegate. Si osserva giustamente che l'asseverazione di conformità ai requisiti antincendio non può consistere nella mera verifica della presenza numerica di tutte le certificazioni allegate nella distinta, diversamente non sarebbe necessario incaricare un ulteriore professionista per l'asseverazione, ma basterebbe l'addetto al ricevimento della pratica all'ufficio protocollo (es. dei VV.F.). Ergo, se la legge ha previsto un professionista abilitato, ci sarà pure un motivo.
3. Un terzo orientamento, sulla base di quello che abbiamo detto prima, ha lavorato sull'oggetto della certificazione e prevede una responsabilità solo residuale. Dopo aver premesso, come si è visto poc'anzi, che l'asseverazione di conformità (contenuta nel MOD. PIN 2.1), coprirebbe soltanto le aree non coperte dal progetto (ove previsto), questa scuola di pensiero estende il proprio ragionamento alle altre certificazioni specifiche: la responsabilità dell'asseveratore finale viene circoscritta ai rischi d'incendio ulteriori, non ancora coperti dalle certificazioni specialistiche e dal progetto.

Probabilmente, in ognuna di queste tesi c'è del vero. Certo è che il legislatore e coloro che hanno predisposto la modulistica non ci aiutano.

La tesi più garantista in assoluto sarebbe la terza, tuttavia ancora una volta si può osservare che le varie soluzioni non sono inconciliabili.

Soprattutto per quanto riguarda le prime due, si tratta di verificare se sia possibile trovare una soluzione ragionevole sulla base degli elementi a disposizione, nella speranza che un domani, anche in un eventuale processo, possa essere applicato un principio di questo genere.

Verosimilmente, la soluzione che pare più ragionevole è quella del professionista che assevera solo quanto ha avuto la possibilità di verificare direttamente, utilizzando le proprie conoscenze professionali, senza entrare nei dettagli tecnici approfonditi da altri. Tuttavia, poiché si tratta comunque di un professionista abilitato, egli è chiamato anche ad una supervisione di completezza e apparente congruità delle certificazioni allegate rispetto all'opera finita e rispetto al progetto.

Egli non entra in modo approfondito nel merito dei contenuti, salvo che vi siano delle carenze o delle incongruenze macroscopiche evidenti a prima vista. Come è ovvio, certificare quanto si apprende direttamente, non vuol dire certificare superficialmente.

Quindi, se è vero che in linea di principio ognuno risponde del proprio operato (o certificato) è altrettanto vero che, poiché ai fini dell'asseverazione antincendio viene nominato un ulteriore professionista, con compiti anche di riscontro dell'altrui operato, questo qualche responsabilità su quello che hanno fatto e certificato gli altri se l'assume, sia pure limitatamente.

Appare quindi plausibile ritenere che il limite massimo cui si può spingere l'oggetto dell'asseverazione è quello di una verifica di completezza e apparente congruità generale delle certificazioni allegate. Pertanto quello che verosimilmente il professionista che assevera il Mod. PIN. 2.1 deve possedere è una visione tecnica d'insieme.

Verificarne la completezza delle certificazioni non significa semplicemente contarle, ma vuol dire verificare che vi sia la certificazione per ciascun elemento per il quale essa è necessaria.

Verificarne la congruità significa controllare che non vi siano anomalie palesi, il che vuol dire verificare che tali certificazioni siano adeguate rispetto al progetto (o alla documentazione tecnica), agli ambienti e all'attività per cui l'interessato presenta la SCIA VV.F.. Questo può comportare anche un'attenzione maggiore rispetto a quella della verifica di completezza, ma parliamo pur sempre di una verifica generica, da intendersi alla stregua di una supervisione. Si tratta di verificare che le certificazioni siano adeguate

Sarebbe ragionevole ritenere che il tecnico abilitato asseveri la completezza e la congruità tecnica delle misure antincendio poste effettivamente in essere rispetto a quelle previste dal progetto approvato dai VV.F. (ove previsto), previa verifica della completezza e dell'apparente congruità delle certificazioni allegate nella distinta con il progetto e/o con l'opera finita, senza entrare tecnicamente nel merito delle singole certificazioni. Certifica inoltre la conformità delle attività meno esposte per le quali non è richiesto il progetto. Verificare la completezza delle certificazioni significa controllare che vi sia la certificazione per ciascun elemento per il quale essa è richiesta. Verificarne la congruità significa controllare che non vi siano anomalie palesi. Inoltre assevera in via residuale tutto quanto non è fatto oggetto di specifiche certificazioni. Tutto ciò con conseguente assunzione di responsabilità.

rispetto al progetto (o alla documentazione tecnica), agli ambienti e all'attività per cui l'interessato presenta la SCIA VV.F..

Se, per esempio, un determinato materiale impiegato per la costruzione dell'opera è (da altri) certificato come ignifugo, non si può esigere che il professionista che assevera il Mod. PIN 2.1. svolga test per verificare ulteriormente se quel materiale sia effettivamente ignifugo. Tuttavia, se si tratta di un materiale diverso a prima vista, appare esigibile che il tecnico abilitato se ne accorga. Se è certificata una caldaia a metano e invece si rileva una caldaia elettrica l'asseveratore se ne deve accorgere. Se la certificazione indica un muro REI di una certa dimensione ed invece in opera il muro ha altre dimensioni (non parliamo di centimetri) il certificatore se ne deve accorgere. Se il progetto approvato dai VV.F. prevede pareti e porte taglia fuoco REI 90 e le certificazioni allegate sono REI 30 l'asseveratore deve accorgersene.

Incongruità di questo tipo devo essere rilevate dal professionista e non dovrebbero portare in alcun modo all'asseverazione. Questo significa essere in grado di riportare le singole certificazioni specialistiche all'opera così come ultimata, anche a seguito di varianti o modiche, pur sempre senza entrare nei dettagli tecnici delle medesime.

In definitiva occorre sempre una coerenza tra il progetto antincendio approvato (art. 3 DPR 151/11) e le certificazioni di quanto posto in opera. Va da sé che deve esserci corrispondenza anche tra certificazione e prodotto certificato.

In caso di carenze macroscopiche, come quelle sopra citate a titolo di esempio, ove venisse ugualmente rilasciata l'asseverazione di conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi previsti dal progetto, non vi sarebbe da stupirsi se, verificatosi un evento incendiario, l'autorità giudiziaria ponesse sotto accusa anche l'asseveratore.

Oltre ad una generica verifica di completezza e congruità, nei termini sopra esposti, non appare ragionevole pretendere che il professionista ratifichi in maggiore dettaglio la genuinità dell'altrui operato, sostanzialmente andando a certificare nuovamente quanto altri in possesso di specifiche competenze e strumentazioni ha già certificato. Su scala generale, ritenere che colui che assevera la conformità delle attività e degli ambienti ai requisiti antincendio o, meglio, al progetto, debba rispondere automaticamente pure delle altrui certificazioni, oltre a contrastare contro canoni di logica e di buon senso, contrasta pure contro i principi cardine del diritto.

Resta il fatto che l'attuale normativa e la relativa modulistica non aiutano, anzi costituiscono un pericolo in termini di responsabilità professionale.

Il vecchio modello PIN 2.1, per quanto criticabile, nei "visti ..." parlava di verifica della "completezza" delle certificazioni allegate nella distinta. Questo poteva lasciare pensare non solo ad una verifica che le certificazioni indicate nella distinta fossero tutte presenti, ma anche verificare che fossero disponibili tutte le certificazioni di ogni impianto o elemento di cui è prevista la certificazione.

Il nuovo Mod. Pin 2.1 del 2014 non parla più di "completezza delle certificazioni". Nei "visti ..." rinvia direttamente alle certificazioni "così come sintetizzate nella distinta allegata".

Pertanto, il modulo vecchio, per quanto incompleto, lasciava inferire in qualche modo che il certificatore finale dovesse verificare solo la completezza delle certificazioni allegate

nella distinta. Il modulo nuovo omette questo riferimento, sicché contiene implicitamente qualche elemento di preoccupazione in più.

Inoltre, il vecchio Pin 2.1. alludeva alle “normative tecniche di prevenzione incendi coerenti con l’attività” mentre il nuovo Pin 2.1. allude alle “normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione”. Probabilmente sarebbe stato più logico fare riferimento alle normative tecniche “applicabili”, ma per il momento non si è pervenuti a questa soluzione semplice e di buon senso.

Nel Mod. Pin. 2.1 resta purtroppo invariata la dizione “ASSEVERA LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO”, all’interno della quale non fa alcun tipo di distinzione, cosa molto gravosa per il professionista.

In definitiva, la normativa e la modulistica attuale, non consentono di disegnare un perimetro chiaro della certificazione. Il riferimento ai requisiti antincendio è troppo vasto ed onnicomprensivo, inoltre non si comprende se l’asseveratore finale risponda pure delle certificazioni allegate e in quale misura.

10. BREVI CENNI SU ALTRE CERTIFICAZIONI (slide 39)

Tenuto conto che il soggetto che rilascia l’asseverazione di conformità antincendio molto spesso ricopre anche altre mansioni, non appare superfluo fare alcuni cenni ad altre certificazioni previste da normative contigue.

In materia di certificazione false, è necessaria una particolare attenzione a non lasciarsi ingannare dai vari corpi normativi. Talvolta, in altri campi, come ad esempio in materia edilizia, il legislatore è intervenuto in maniera specifica, come ha fatto in materia di prevenzione incendi; altre volte no.

Così l’art. 29 comma 3 del DPR 380/01 esplicita che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 CP, sicché, se emette un certificato non rispondente al vero (si pensi all’asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici o alle planimetrie che hanno valore di certificato), può essere punito con la pena della reclusione sino ad un anno per il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 CP). La SCIA edilizia, come è noto, deve essere accompagnata da un progetto e da una relazione dettagliata del progettista, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, ai regolamentari edilizi vigenti, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza (art. 23 DPR 380/01). L’asseverazione di conformità, unitamente alle planimetrie, hanno valore di certificato. Il tecnico, che rilascia di questa asseverazione di conformità, ne risponde.

Come si è appena visto, l’art. 29 del DPR 380/01 afferma che il progettista esercita un servizio di pubblica necessità. Questa norma, però, non significa che altre figure professionali, non espressamente citate dalla legge come soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità, non siano tali e perciò vadano esenti da responsabilità penale: per

la legge penale, ad esempio, anche il direttore dei lavori e il collaudatore, sono tutti soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità, nel momento in cui attestano la rispondenza dell'opera, dell'attività, del bene, ecc. a determinati requisiti richiesti dalla normativa. Questo anche qualora non esista una norma specifica, in quanto sussiste sempre l'art. 481 CP che punisce qualunque certificato falso.

Sappiamo che entro 60 giorni dalla fine dei lavori, il direttore dei lavori delle strutture presenta allo sportello unico la relazione di fine lavori (art. 65 c. 6, DPR 380/2001), in cui attesta e, pertanto, certifica, che i lavori sono avvenuti conformemente al progetto e che i materiali utilizzati sono conformi a quanto dichiarato inizialmente in tema di calcoli e materiali. Si tratta all'evidenza di un certificato suscettibile di essere falsificato.

La stessa natura di certificato ha il collaudo statico. Il collaudatore deve essere un professionista che non sia intervenuto in nessun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, è chiamato ad attestare oppure no la conformità dell'opera al progetto iniziale. Il collaudatore può verificare o rifare i calcoli contenuti nel progetto se lo ritiene necessario, nonostante non vi sia un obbligo legale di ricalcolo. È una valutazione molto delicata e non è un caso che la legge richieda almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale per poter esercitare un collaudo, infatti la giurisprudenza è particolarmente severa circa la responsabilità di queste figure, escludendo quanto più è possibile l'esenzione di responsabilità in caso di progetto presentante calcoli sbagliati. Siccome il collaudatore, all'esito della sua prova, redige un certificato di collaudo statico, in caso di certificazione che dovesse risultare non veritiera, si prospettano i medesimi problemi di falsità in certificati.

Dopo 15 giorni dalla certificazione di fine lavori dell'intera opera è necessario richiedere il certificato di agibilità dell'opera al Comune ai sensi dell'art. 25 c. 1 DPR 380/01. Questa richiesta deve essere accompagnata da una serie di documenti tra cui la dichiarazione di conformità degli impianti installati ai parametri previsti. Si tratta di un documento redatto volta a volta da professionisti esperti in materia e/o dalle imprese appaltatrici, che è spesso corredato da una serie di certificazioni in cui il tecnico spiega e spesso riporta graficamente la struttura e il funzionamento dei singoli impianti accertandone la conformità alla propria descrizione.

Per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, all'inizio dei lavori viene presentata allo sportello da parte del costruttore una denuncia di inizio dei lavori (art. 65 c. 1, 2 e 3, DPR 380/2001), la quale contiene in allegato opere intellettuali del progettista tra cui il progetto, i calcoli statici, le caratteristiche dei materiali, ecc., che hanno natura di certificato.

Quanto alle certificazioni che vengono effettuate a lavori ultimati, oltre alle certificazioni di corredo alla richiesta del CPI ed i relativi rinnovi nel corso del tempo ricordiamoci che ve ne sono anche altri come la certificazione energetica e la certificazione acustica.

Per determinate tipologie di immobili industriali sono necessarie una serie di certificati relativi all'impatto sonoro, agli scarichi delle acque fognarie, allo smaltimento delle acque di lavamento.

È solo il caso di ricordare che l'eventuale falsità di tutti questi certificati, pur non essendo previste ipotesi speciali di falso, sono punite ai sensi dell'art. 481 CP.

Esiste inoltre un'apposita aggravante per l'ipotesi in cui il certificato falso sia stato emesso a scopo di lucro (art. 481, c. 2, CP).

Inoltre, talvolta vi sono da considerare eventuali conseguenze economiche ricollegate al certificato stesso. Talvolta ad alcune certificazioni possono essere ricollegati sgravi fiscali. In casi come questi, quanto meno in astratto, di fronte ad una attestazione mendace potrebbe configurarsi il concorso materiale del tecnico certificatore nel reato di truffa commesso da colui che si giova della certificazione. Nel caso di particolari certificazioni in materia ambientale, il rischio, in astratto, è quello di concorrere in reati di natura ambientale.

11. CONSIDERAZIONI SULLA PROVA PROCESSUALE DELLA FALSITÀ (slide. 40)

Tutt'altra questione è quella che attiene alla prova processuale della falsità e alla strategia difensiva. In un eventuale processo, per quanto riguarda la prova della falsità dell'asseverazione, si aprono infinite variabili.

Sul piano dell'elemento oggettivo, si tratta innanzitutto di verificare il livello di difformità tra il dato reale e quanto dichiarato o certificato, ai fini della sussistenza del falso. In altre parole, si tratta anche di verificare quanto sia obiettivamente grande la discrasia tra il dato reale e quello falsamente dichiarato. Ovviamente più essa è ampia, più chiara appare la certificazione falsa. Per stabilire se si tratti di una certificazione falsa si potrebbe arrivare a nominare un perito e dei consulenti di parte per stabilire sino a che punto il certificato è falso, anche perché una falsità soltanto parziale potrebbe far supporre un mero errore dovuto a negligenza. Questo ragionamento va collegato con le osservazioni appena svolte poiché, come si è detto, stabilire caso per caso quali siano i requisiti antincendio non è sempre agevole e di conseguenza può essere difficile capire se il certificato sia davvero falso.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato, come tutti i reati di falso, è invece punito a titolo di dolo generico. Il tecnico, pertanto, deve aver voluto asseverare o dichiarare qualcosa di non corrispondente al dato reale, rappresentandosene le conseguenze.

Il mero errore dovuto a colpa e, quindi, a negligenza, imperizia e violazione di regole cautelari da parte del professionista non è punibile ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 139/06 o ai sensi degli altri reati menzionati sopra.

Certo l'ampiezza della non conformità sul piano oggettivo si può riverberare sull'elemento soggettivo, poiché in relazione ad una non conformità minima, si è più portati a credere nell'errore del tecnico, come tale, non punibile.

Tuttavia, poiché questa è solitamente la linea difensiva del tecnico tratto a giudizio, occorre fare attenzione. Poiché ci si trova dinanzi a professionisti dotati di elevate conoscenze tecniche, in un eventuale processo, a livello probatorio, sostenere che si sia trattato di una svista e quindi di un mero errore dovuto a colpa e non a dolo potrebbe non

essere sempre agevole. Per questa ragione, in un eventuale processo, il confine tra il dolo e la colpa potrebbe divenire molto effimero.

12. CONSEGUENZE DERIVANTI DA OSTACOLI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER IL CERTIFICATORE (slide 41)

In primo luogo l'asseveratore può andare in contro ad ostacoli di tipo oggettivo. Per esempio lo stato delle cose e dei luoghi potrebbe non consentire una verifica finale approfondita delle altrui certificazioni precedentemente rilasciate. Si pensi, per esempio, ad impianti di tubi che passano all'interno di contro soffitti oppure ai ferri situati all'interno delle travi in cemento armato. Questo è ancor più evidente in sede di rinnovo periodico del certificato antincendio, nel caso del professionista chiamato ad attestare la conformità di strutture datate, completamente progettate e realizzate da altri. Altre volte il problema si pone quando durante il precedente utilizzo dell'opera siano state apportate delle modifiche che abbiano aggravato o comunque alterato le originali condizioni di sicurezza antincendio. Se un'opera destinata ad ospitare una determinata attività ha subito delle varianti in corso di utilizzo, colui che è chiamato a rilasciare l'asseverazione di rinnovo deve essere in grado di vedere se le certificazioni specifiche siano inalterate nel loro valore a seguito delle modifiche intervenute. A volte, banalmente, può essere utile iniziare col verificare le date di ciascun documento, andando a verificare, nel limite del possibile, tutto quello che è successo dopo. Altre volte il professionista si trova nell'oggettiva impossibilità di fare verifiche e non può entrare nel merito dell'oggetto delle certificazioni allegate nella distinta.

Ben diverso è il caso in cui il professionista accusi dei limiti soggettivi. Si deve rilevare che talvolta l'asseveratore finale, pur abilitato, non è neppure dotato delle competenze soggettive per verificare tecnicamente l'idoneità delle certificazioni allegate. Infatti, non bisogna dimenticare che solitamente l'asseverazione finale è rilasciata da un tecnico abilitato (alla professione), ma non da un soggetto iscritto negli elenchi speciali previsti dal DM 5/8/2011 (ex tecnici l. 818/84). Come fa un ingegnere civile, che non possiede sufficienti conoscenze ed esperienze in materia di determinati impianti, una volta chiamato a rilasciare l'asseverazione finale, ad assumersi la responsabilità circa la rispondenza di quell'impianto ai requisiti antincendio? Tutto questo è ancor più vero per gli ingegneri civili del nuovo ordinamento, che non possiedono neppure il bagaglio teorico per rilasciare un determinato tipo di certificati e neppure l'abilitazione che invece, ad esempio, hanno gli ingegneri industriali. Certo è che al professionista è richiesto un livello di diligenza e preparazione superiore a quello del buon padre di famiglia.

Di conseguenza, in sede di accertamento di un reato verificatosi in virtù di un evento incendiario, mentre il professionista potrà difendersi evidenziando a propria scusa l'impossibilità oggettiva di scorgere una non conformità, in quanto occulta, egli non potrà difendersi opponendo la propria carenza di bagaglio tecnico poiché in questo caso non avrebbe dovuto accettare l'incarico conferitogli dal cliente.

13. COLLEGAMENTI CON REATI DI MAGGIORE GRAVITÀ: MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO, CONCONSO DI PERSONE NEL REATO, COOPERAZIONE COLPOSA E POSIZIONE DI GARANZIA (slide 43)

E' importante ricordare che a fronte di qualunque violazione in materia di prevenzione incendi, edilizia, di sicurezza, ed altre, vi sono ulteriori reati previsti dal Codice Penale, ben più gravi di quelli trattati sinora, che possono dipendere, anche solo in parte, dalle violazioni viste prima oppure essere ad esse connesse, onde il professionista potrebbe essere chiamato a risponderne anche a titolo di concorso (artt. 110 CP) o cooperazione colposa (art. 113 CP) oppure ai sensi dell'art. 586 CP.

In primo luogo prendiamo il caso più semplice, poiché espressamente disciplinato dal legislatore: a seguito di un incendio in ambienti preventivamente certificati, a causa della propagazione del fumo e delle fiamme si verifica l'intossicazione e/o la morte di una o più persone. In questo caso, se il certificato è dolosamente falso, il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 586 CP intitolato "morte o lesioni come conseguenza di altro delitto" secondo il quale "Quando da un fatto preceduto da delitto doloso deriva quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". Questo significa che se in virtù di una falsa certificazione e di *n* altre condizioni si verifica la morte e/o la lesione di persone, il professionista sarà chiamato a rispondere rispettivamente di omicidio e lesioni colpose per giunta con un aumento di pena.

Vi è da dire che non è detto che a seguito di una certificazione antincendio falsa si verifichino i delitti di morte o lesioni. Potrebbe semplicemente verificarsi un incendio o altro disastro colposo (art. 449 CP), senza ledere l'incolumità di nessuno. In questo caso, non si deve dimenticare che il Codice Penale agli artt. 110 ss. prevede la disciplina del "concorso di persone nel reato". In questo caso, il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di dolo eventuale anche dell'incendio o del disastro verificatosi, poiché si potrebbe ritenere che egli avrebbe potuto rappresentarsi le eventuali conseguenze della sua certificazione falsa, accettandone il rischio. In questo modo egli risponderebbe pure dell'altro reato in concorso con l'amministratore, il titolare del locale o altro soggetto.

Poniamo ora il caso d'incendio colposo verificatosi dopo che il professionista abbia certificato per mera negligenza l'attività senza e, quindi senza commettere un falso. Pertanto, alludiamo al caso in cui la certificazione erronea non sia dolosa e, quindi, non costituisca di per sé in reato, perché rilasciata in buona fede.

Occorre preliminarmente chiedersi se i vari certificatori rivestano una posizione di garanzia, vale a dire se siano investiti di un obbligo giuridico di impedire eventi dannosi e pericolosi, come per esempio infortuni sul luogo di lavoro, nella fattispecie dovuti ad eventi incendiari.

Come si è visto prima, la legge non disciplina in modo analitico gli obblighi del certificatore.

Per questa ragione, si potrebbe ritenere che i vari certificatori non ricoprano vere posizioni di garanzia, come quella che grava su datore di lavoro, delegato, dirigenti, preposti, coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione ecc..

La questione, tuttavia, è ancora aperta. Tuttavia, la mancanza di obblighi analiticamente elencati a carico dei vari certificatori non è un argomento risolutivo, poiché essi devono pur sempre verificare la rispondenza dell'attività ai requisiti antincendio. Essi, nell'assumere l'incarico, assumono l'obbligo di svolgere diligentemente i compiti loro assegnati dal legislatore, vale a dire di certificare la realtà dei fatti.

Se costoro, in modo negligente, dovessero trascurare un fattore di rischio incendiario essi potrebbero essere chiamati a risponderne direttamente a titolo di cooperazione colposa ex artt. 113 CP. dell'infortunio, per avere negligentemente certificato la conformità di un'attività la quale, se non certificata, non avrebbe prodotto il rischio che è stato causa dell'evento lesivo dell'altrui incolumità.

A norma dell'art. 113 CP "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

In particolare sovengono specialmente alcune fattispecie colpose.

A tale proposito si ricordano, per esempio, i reati di omicidio colposo (art. 589 CP), lesioni colpose (art. 590 CP), delitti colposi di danno (art. 449 CP), delitti colposi di pericolo (450 CP), omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (451 CP).

L'art. 449 CP punisce con reclusione da 1 a 5 anni chiunque, per colpa, cagiona un incendio o un altro disastro previsto dal capo primo del titolo VI ("Dei delitti contro la pubblica incolumità") del libro II del CP.

Il delitto può realizzarsi sia in forma commissiva che in forma omissiva, anche se di solito è quest'ultima che interessa maggiormente il tecnico. Infatti sotto quest'ultimo profilo, quanto al soggetto attivo del reato, esso tendenzialmente riguarda coloro i quali rivestono una posizione di garanzia nell'organigramma di un'azienda, avendo essi un obbligo giuridico di impedire l'evento spesso in virtù di una delega di funzioni. Il caso classico è quello del responsabile delegato alla sicurezza aziendale o quello del RSPP, fermo restando che è bene che quest'ultimo sia un soggetto diverso dal primo. Certo, qualora venisse dimostrato che l'asseverazione antincendio fosse stata rilasciata superficialmente e, quindi, in palese assenza dei requisiti di conformità, il reato potrebbe essere ascritto anche al professionista ex art 113 CP.

Nella sua forma omissiva essa solitamente consiste nell'aver colposamente cagionato un incendio, in forza della mancata osservanza di cautele ed accorgimenti previste da regole di condotta specifiche settoriali. Siccome si va a guardare il singolo contributo causale di ciascuno, teoricamente tra le n condizioni che hanno cagionato l'incendio colposo potrebbe essere inserita pure la condotta del certificatore a vario titolo. Le regole di condotta che, se violate, possono fondare la colpa, possono essere contenute in fonti diverse e non è detto che debbano essere previste per legge, basti pensare a regolamenti, circolari, capitolati ecc., che disciplinano ambiti specifici in cui possono verificarsi eventi che mettono a repentaglio l'incolumità pubblica.

Una certificazione di conformità che non avrebbe dovuto essere rilasciata - perché falsa (reato) o soltanto erronea (non reato) - può comportare il coinvolgimento del professionista in altri più gravi reati, nell'ipotesi in cui si verifichi un incendio e/o altro evento colposo ricollegabile anche solo in parte al certificato rilasciato.

Ovviamente affinché si possa affermare la responsabilità colposa di un soggetto occorrerà provare la sussistenza di un nesso causale tra l'incendio (o altro evento colposo verificatosi) e la violazione della regola cautelare e/o la condotta imprudente del soggetto ricoprente la posizione di garanzia. Nel caso della certificazione antincendio, si potrebbe ipotizzare che qualora essa non fosse stata rilasciata, l'attività presente in quegli ambienti non si sarebbe avviata o non avrebbe proseguito in presenza di quelle condizioni.

L'evento incendiario deve essere connotato da proporzioni considerevoli e dalla potenziale capacità diffusiva. Se prende fuoco il cestino della carta posto sotto la scrivania perché qualcuno vi butta un mozzicone di sigaretta non ricorre il reato in parola.

L'elemento soggettivo è la colpa, generica o specifica, quest'ultima consistente proprio nella violazione di specifiche regole cautelari di settore.

Nella casistica di questo reato troviamo: l'ammasso di materiali infiammabili (anche rifiuti) in una determinata area di un sito industriale, l'accensione di fuochi (p.es. sterpaglie) poi propagatisi, la perdita di gas dalla condotta di una stufa, l'installazione non corretta di un caminetto, la mancata potatura degli alberi adiacenti la linea elettrica da parte del gestore, l'omessa revisione di recipienti contenenti sostanze infiammabili. Di particolare interesse una pronuncia che riguarda l'omessa compartimentazione di locali industriali che hanno agevolato la propagazione delle fiamme ecc..

L'art. 451 CP punisce l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, ove rientrano pure gli incendi.

Nella forma commissiva il delitto è realizzabile da chiunque, mentre nella forma omissiva, che è quella che di solito viene contestata, il reato è commissibile solo da chi ha un obbligo di collocare o far collocare le apparecchiature idonee a prevenire incendi e altri disastri oppure da chi ha l'obbligo di rilevarne la mancanza. Pertanto si tratta di un soggetto che ricopre una posizione di garanzia.

L'art. 451 CP mira a limitare i danni derivanti da disastri, incendi o infortuni sul lavoro. Per tale ragione "la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, o ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare" (Cass. Pen., sez VI, n. 2729/95). Il caso più classico è quello della omessa collocazione degli strumenti necessari per estinguere eventuali incendi, ovvero la inidoneità degli stessi.

L'elemento soggettivo è la colpa, per la quale valgono le considerazioni svolte sopra per il delitto di cui all'art. 449 CP.

Nella prassi, talvolta l'omissione di cautele antinfortunistiche viene contestata a titolo di dolo, reato previsto dall'art. 437 CP.

Mediante questo reato viene punito "chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro". L'elemento differenziale con il reato di cui all'art. 451 CP consiste nel fatto che, con la fattispecie dolosa (art. 437 CP) il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni nel lavoro, mentre con quella colposa

(art. 451 CP), si è posto il diverso obiettivo di limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatisi.

Sempre in ordine all'art. 437 CP: “Il delitto contemplato dall'art. 437 CP è strutturato in due ipotesi di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinverga la volontà cosciente e libera nonché la intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro (Nella specie, risultava che l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di adottare le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro)” (Cass. Pen., sez. I, n. 9630/84).

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 CP, nella nozione di omissione dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro” (Cass. Pen., sez. I, n. 28850/09).

“In tema di infortuni sul lavoro, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 CP, la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate” (Cass. Pen., sez. IV, n. 4675/06).

Tutti questi reati, tra cui l'incendio, il disastro colposo, l'omissione di cautele, possono concorrere con altri delitti molto gravi come l'omicidio colposo e le lesioni colpose che vengono contestati quando dalle condotte sopra descritte seguono gravi eventi traumatici a danno delle persone.